

Allegato n. 1

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Comune di Appignano in videoconferenza

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza, delle riunioni degli Organi collegiali del Comune di Appignano.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza” le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, nonché dei organi collegiali, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:

a) modalità mista: uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione;

b) modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.

2. Per “videoconferenza” si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:

- la segretezza della seduta (ove richiesta);
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alle sedute in videoconferenza deve essere inviata, è trasmessa per conto del Sindaco

ovvero del Presidente del Consiglio comunale dal Segretario Comunale o delegato, a tutti i componenti dell'Organo, mediante sistemi di comunicazione analogica o di comunicazione elettronica (per quanto riguarda il consiglio comunale) o anche di messaggistica elettronica istantanea (per quanto riguarda la giunta comunale o le commissioni tecniche di concorso o di procedure ad evidenza pubblica).

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla seduta in videoconferenza.

3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

4. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, i Presidente della Giunta, del Consiglio e degli altri organi collegiali si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta e delle informazioni.

5. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e nominativamente.

7. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo, che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta (ove prescritta).

8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio comunale collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.

9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

11. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco o il Presidente del Consiglio riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio.

2. Per quanto riguarda le sedute del Consiglio comunale, la pubblicità è garantita mediante la trasmissione in diretta dei lavori, attraverso una piattaforma elettronica dedicata ovvero canali di diffusione di uso comune.

3. Qualora non sia possibile la trasmissione in diretta della seduta dell'organo consiliare, si procede alla registrazione audiovisiva della seduta medesima, che sarà oggetto di pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale dell'ente, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale e costituisce integrazione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio online del sito internet istituzionale del Comune.